



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consigli
Tribunali**

[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 26/09/2016

N. 00312/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00239/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo
Regionale per l' Abruzzo**

**sezione staccata di Pescara (Sezione
Prima)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro
generale 239 del 2016, proposto da:
Nicola Quadrini, Giancarlo
Varrenti, Flavio Varrenti,
rappresentati e difesi dall'avvocato
Renzo Colantonio C.F.
CLNRNZ56A28H007I, con
domicilio eletto presso il suo studio
in Pescara, via G.D'Annunzio, 155;

contro

Comune di Archi non costituito in giudizio;

nei confronti di

Monica Pomilio, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Cerceo C.F. CRCGLI56D19G482R, Stefano Corsi C.F. CRSSFN68H29G482N, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D'Annunzio, 142;

per l'annullamento

dell'atto di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale del Comune di Archi emanato in data 8 giugno 2016 a seguito dello svolgimento delle **elezioni** in data 05 giugno 2016; nonché di ogni atto presupposto e connesso; nonché per la verifica dei voti assegnati alla lista n. 2 "Il Paese che vogliamo" con ricomputo delle schede erroneamente non attribuite alla lista n.1 "Da sempre per Archi" nella quale i ricorrenti erano candidati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Monica Pomilio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 23 settembre 2016 il dott. Alberto Tramaglino e uditi l'avv. Renzo Colantonio per i ricorrenti e gli avv.ti Giulio Cerceo e Stefano Corsi per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Premesso che all'esito delle **elezioni** amministrative del 5 giugno 2016 relative al Comune di Archi sono stati attribuiti 775 voti alla Lista n. 2 e 770 voti alla Lista n. 1, i ricorrenti, candidati eletti nella Lista n. 1, hanno impugnato il predetto risultato.

Sono oggetto di contestazione le operazioni di scrutinio svoltesi nella Sezione n. 2 relativamente a 5 schede: due dichiarate nulle, che i ricorrenti ritengono dovessero

essere invece attribuite alla Lista n. 1; una assegnata alla Lista n. 2, che invece sarebbe nulla; due oggetto di contestazione in sede di scrutinio che, a causa della confusione che secondo i ricorrenti ha caratterizzato le operazioni, non sarebbe dato sapere se alla fine siano state attribuite all'una o all'altra lista oppure dichiarate nulle. È stato quindi chiesto l'annullamento dell'atto di proclamazione degli eletti.

I ricorrenti hanno altresì dedotto che “alla luce di tutte le doglianze sopra dedotte e descritte, nonché al fine di garantire un controllo circa la regolarità sia dei voti espressi che dell'effettivo esito della consultazione elettorale, risulta necessario procedere ad una verifica dei voti attribuiti alla lista n. 2 nel seggio di Piane d'Archi, oltreché di tutte le 26 schede dichiarate nulle e/o di quelle sospese”.

Si è costituita in giudizio candidata eletta nella Lista n. 2 che ha eccepito la tardività del ricorso in

quanto notificato oltre il termine di 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, la sua inammissibilità, posto che la contestazione riguarderebbe solo tre schede contestate e sarebbe quindi inidonea a superare la prova di resistenza, e comunque la sua infondatezza. Ha altresì proposto ricorso incidentale con cui ha contestato la validità di tre voti assegnati alla Lista n. 1.

Con successive memorie le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive conclusioni.

DIRITTO

Si può accantonare l'esame delle suddette eccezioni essendo il ricorso principale infondato.

Quanto alle due schede che i ricorrenti ritengono siano da attribuire alla propria lista, viene esposto che le stesse sono prive di contrassegni di voto e nello spazio riservato all'indicazione della preferenza recano il nome Nicola Quadrini, che è lo stesso candidato

sindaco della lista in questione. La mancata attribuzione alla lista n. 1 costituirebbe una violazione dell'art. 57 DPR n. 570 del 1960 (*“se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti?”*).

Condividendo la difesa della controinteressata, va ritenuto che le stesse correttamente non sono state attribuite.

Non autorizza diversa conclusione, infatti, il richiamato art. 57, e ciò non solo perché il nome del candidato sindaco era già prestampato sulla scheda e perciò non faceva parte del novero dei candidati consiglieri per i quali era possibile esprimere un voto di preferenza, che è l'ipotesi contemplata dalla norma, ma soprattutto in ragione della circostanza, evidenziata dalla controinteressata, che Nicola Quadrini non è il nome del solo

candidato sindaco della Lista n. 1 ma anche quello di candidato alla carica di consigliere per la lista n. 2. È perciò evidente che dalla suddetta espressione di voto non è possibile ricavare alcuna univoca volontà degli elettori in favore dell'una o dell'altra lista.

Il fatto che nei manifesti elettorali il predetto candidato consigliere fosse identificato con la dicitura “detto Nicolino” aggiunta a nome e cognome certamente non imponeva, d'altronde, di usare l'appellativo “Nicolino” per esprimere una valida preferenza in favore del candidato, sicché non può essere esclusa la possibilità che gli elettori, scrivendo “Nicola Quadrini”, abbiano inteso assegnare la preferenza al suddetto candidato della lista n. 2, evidentemente ignorando le regole sulle modalità di espressione del voto. Come è del resto possibile che i predetti elettori, con pari fraintendimento delle regole suddette, abbiano inteso rimarcare il proprio voto per

la lista n. 1 riscrivendo il nome del candidato sindaco sotto quello già prestampato.

In ogni caso, in assenza di espressione di voto per la lista, tale volontà non può essere desunta in modo univoco, il che impedisce l'attribuzione dei voti in questione.

Non è fondato nemmeno il motivo con cui si sostiene la nullità della scheda che recava espressione di voto per la Lista n. 2 con preferenza per candidato della stessa lista, tuttavia indicato con il nome Alberto anziché Antonio. In base al rilievo che il nome indicato è quello del padre del candidato, il che impedirebbe di liquidare tale modalità di espressione del voto come semplice refuso o mero errore materiale, i ricorrenti hanno sostenuto che la scheda evidenziasse “un chiaro ed inequivocabile segno di riconoscimento”.

Il Collegio ritiene in senso contrario che alla fattispecie sia applicabile il principio secondo cui l'indicazione

errata del nome di battesimo del candidato non costituisce segno della volontà dell'elettore di farsi riconoscere: "L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto" (Cons. St., V, 22 febbraio 2001 n. 1020).

Né si vede come l'evidenziata circostanza che il nome espresso corrispondesse a quello del padre del candidato possa essere di per sé rappresentativa della volontà dell'elettore di farsi riconoscere: "All'uopo occorrerebbe, infatti, che in concreto possa ritenersi *"in modo*

inoppugnabile” che l’elettore intendesse farsi riconoscere (art. 64, comma 2, d.P.R. n. 570/1960), laddove l’errata indicazione del nome del candidato nella specie è invece agevolmente spiegabile in termini di inesatta informazione o di innocua confusione” (Cons. St., sez. V, 29 novembre 2013 n. 5720).

L’infondatezza delle predette doglianze rende ininfluenti le ulteriori due schede contestate, da sole non in grado di modificare l’esito dello scrutinio.

Non sono del resto accoglibili le richieste finalizzate alla verifica “di tutte le 26 schede dichiarate nulle” o al “complessivo riconteggio delle schede di tutte le sezioni”, non essendo dedotta alcuna censura il cui esame richieda l’espletamento di tale verifica.

Posto che l’evocato clima concitato in cui si sarebbero svolte le operazioni non è comunque di per sé sufficiente a far dubitare della correttezza delle medesime, la suddetta verifica finirebbe per

essere quindi preordinata non già a verificare la consistenza di motivi già dedotti bensì a consentire l'accesso alle schede al solo fine di rendere possibile la proposizione di motivi aggiunti, il che evidenzia la finalità "esplorativa" delle suddette istanze.

Il ricorso principale va in conclusione respinto, con conseguente improcedibilità di quello incidentale.

Le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta come da motivazione. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglini,

Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani,

Consigliere

L'ESTENSORE **IL**
PRESIDENTE

Alberto
Tramaglini

Michele
Eliantonio

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Regole di accesso](#) [Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#) [Informativa privacy](#)